

RISOLUZIONE N. 72/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 18 dicembre 2025

OGGETTO: Ravvedimento anni pregressi di cui all'articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Versamento, mediante modello F24, dell'imposta sostitutiva – Soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale

I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui all'articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del citato articolo 12-ter del d.l. n. 84 del 2025.

Tanto premesso, per consentire il versamento dell'imposta sostitutiva in argomento, mediante modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- “4089” denominato “**Ravvedimento anni pregressi di cui all'articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Soggetti persone fisiche che hanno aderito al CPB**”;
- “4090” denominato “**Ravvedimento anni pregressi di cui all'articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 - Imposta sostitutiva**

- delle imposte sui redditi e relative addizionali - Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB”;**
- **“4091” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 - Imposta sostitutiva dell’IRAP - Soggetti che hanno aderito al CPB”.**

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “**4089**” e “**4090**” sono esposti nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, con l’indicazione nel campo “*Anno di riferimento*”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “**4091**” deve essere indicato nella sezione “*Regioni*” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “*Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome*” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, con l’indicazione nel campo “*Anno di riferimento*”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

In caso di versamento in forma rateale, il campo *rateazione* è valorizzato nel formato “*NNRR*”, dove “*NN*” rappresenta il numero della rata in pagamento e “*RR*” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “*0101*”.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti “**1668**”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4089” e “4090”, e “**3805**”, in caso di utilizzo del codice “4091”.

Nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui all’articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l’articolo 12-ter, comma 11, del d.l. n. 84 del 2025 prevede che “*il versamento*

dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati”.

In relazione al versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo **“4089”**.

Nella sezione “*Contribuente*” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*” è valorizzato con il codice fiscale della società o associazione, unitamente al codice “73”, denominato “Contribuente – Società”, da riportare nel campo “*codice identificativo*”.

In relazione al versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte della società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo **“4090”**, indipendentemente dalla compagine sociale.

Il versamento dovrà riferirsi all'intero ammontare dell'imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRAP è eseguito dalla società o associazione con il codice tributo **“4091”**.

IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO
Firmato digitalmente